

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS, promossa da:

FALLIMENTO SOCIETÀ

ATTORE

Contro

EREDE

CONVENUTO

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 08.06.2016, il FALLIMENTO SOCIETÀ, in persona del Curatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta EREDE, chiedendo nei confronti di quest'ultimo l'accoglimento delle seguenti domande:

1. Accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità effettuata da EREDE, in data 30.11.2011 — dopo che il D.l. n. OMISSIS R.G.D.I. era stato dichiarato definitivamente esecutivo, spedizione esecutiva del 29.07.2010 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 26.11.2010, e che, alla data di rinuncia in data 30.10.2011 la curatela del FALLIMENTO aveva già scritto ipoteca nei suoi confronti in data 09.05.2011 — costituisce grave pregiudizio per il FALLIMENTO SOCIETÀ (così come evidenziato anche dal Tribunale Civile di Caltanissetta con ordinanza del 04.11.2015), ai sensi dell'art. 524 c.c.;
2. Conseguentemente autorizzare il FALLIMENTO SOCIETÀ ad accettare l'eredità del sig. ALTRO EREDE in nome e luogo del rinunziante sig. EREDE fino alla concorrenza dei suoi crediti, e comunque con espressa richiesta di beneficio dell'inventario;
3. Oltre le spese, compensi e rimborso spese generali del 15.00%, sui compensi art. 2 Tar. For.

A fondamento delle superiori domande parte attrice deduceva:

di essere creditrice del sig. DE CUIUS in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante della DITTA, in forza del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 14.07.2010, notificato alla controparte il 17.09.2010, non opposto, con spedizione esecutiva del 29.07.2010 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 26.11.2010;

di avere iscritto, in data 09.05.2011, ipoteca giudiziale sull'immobile sito in OMISSIS (per la complessiva somma di 50.000,00), di cui EREDE era proprietario della quota pari ad 1/3, pervenutagli per successione legittima del sig. DE CUIUS, deceduto in data 10.01.2011; di aver successivamente sottoposto a pignoramento la quota di 1/3 del suddetto immobile; che la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, iscritta al n. OMISSIS R.G.E., veniva dichiarata estinta per mancanza di prova in ordine all'avvenuta accettazione di eredità da parte del debitore EREDE.

Sentenza, Tribunale di Caltanissetta, Giudice Ester Rita Difrancesco, n. 488 del 16 settembre 2019

che il sig. EREDE, con dichiarazione resa in data 30.10.2011 nel procedimento iscritto al n. OMISSIS V.G., aveva dichiarato di rinunciare puramente e semplicemente all'eredità di DE CUIUS.

Il FALLIMENTO SOCIETÀ attore riteneva che la superiore rinuncia all'eredità costituisse grave pregiudizio delle proprie ragioni di credito e conseguentemente proponeva impugnazione di detta rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.11.2016, si costituiva in giudizio EREDE, il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice ritenendole infondate in fatto ed in diritto.

Deduceva in particolare parte convenuta che la rinuncia all'eredità per cui è causa non costituisse grave pregiudizio per le ragioni di credito di parte attrice, né che comportasse un danno per quest'ultima, affermando di essere titolare di altri beni e redditi, diversi dalla quota di proprietà (di 1/3) dell'immobile sopra identificato.

All'udienza del 15.05.2019 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice assegnava i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che la domanda ex art. 524 c.c. formulata dal FALLIMENTO SOCIETÀ sia fondata e che, pertanto, meriti integrale accoglimento.

Invero ai sensi dell'art. 524 comma I c.c. "Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".

Tale azione, esercitata dal creditore affinché sia autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante, ha una funzione strumentale ai fini del soddisfacimento del credito del primo, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore le rinuncia stessa e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario.

Nel caso di specie parte attrice ha provato di essere creditrice del convenuto in forza del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 14.07.2010, notificato al debitore il 17.09.2010, non opposto, munito di formula esecutiva in data 29.07.2010 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 26.11.2010, e successivo atto di precetto notificato al debitore in data 08.03.2012.

Dagli atti del giudizio risulta che EREDE in data 30.10.2011 ha dichiarato di rinunciare puramente e semplicemente all'eredità relitta del proprio congiunto DE CUIUS deceduto in data 10.01.2011, mediante dichiarazione resa nel procedimento iscritto al n. OMISSIS V.G.

Il creditore ha, altresì, provato la sussistenza del presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c., ossia l'esistenza di un danno per i creditori derivante dalla rinuncia all'eredità effettuata dal debitore.

Sul punto le difese svolte da parte convenuta (la quale ha dichiarato l'insussistenza di un danno per l'attore sulla base della riferita circostanza di essere titolare di altri beni e redditi eventualmente aggredibili) sono prive di riscontro e di supporto probatorio.

Il FALLIMENTO SOCIETÀ a supporto della fondatezza dell'azione proposta ha prodotto in giudizio documento comprovante lo stato di consistenza immobiliare riferibile al debitore

Sentenza, Tribunale di Caltanissetta, Giudice Ester Rita Difrancesco, n. 488 del 16 settembre 2019

EREDE aggiornato al 15.12.2016, dal quale risulta che l'unico bene a questi riconducibile è la quota di 1/3 dell'immobile sito in OMISSIS, pervenutogli per successione di DE CUIUS.

Tale risultanza non è stata contestata da parte convenuta.

Giova sottolineare che, con riferimento al presupposto oggettivo dell'azione de qua, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "Per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinuncia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo; non è necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere per i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori [...]" (così Cass. civ. sez. II, sentenza n. 2394 del 10 agosto 1974).

La stessa Corte di Cassazione ha, peraltro, ritenuto che, in relazione all'azione ex art. 524 c.c., la dichiarazione di fallimento costituisca elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare tutte le pretese creditorie (in tal senso Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).

Da quanto sopra discende la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, atteso che la rinuncia all'eredità operata dal convenuto ha certamente importato un danno per il FALLIMENTO SOCIETÀ risultando che la quota immobiliare di 1/3 sopra descritta sia l'unico bene sul quale la procedura concorsuale che ha agito in giudizio può agire per soddisfare i creditori concorsuali.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto EREDE e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa ed in applicazione della disciplina prevista dal d.m. n. 55 del 2014 in € 4.835,00 a titolo di compensi, in applicazione dei parametri medi previsti in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre spese vive pari ad € 639,80, ed oltre rimborso forfettario in misura pari al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° OMISSIS R.G., accoglie le domande proposte dal FALLIMENTO SOCIETÀ e, per l'effetto, autorizza parte attrice ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del sig. DE CUIUS in nome e per conto del rinziante EREDE;
condanna EREDE alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 5.474,80, di cui € 639,80 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Caltanissetta, 11.09.2019

ILGIUDICE
Ester Rita Difrancesco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*